VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 6 dicembre 1995 presso la sede della CGIL di Verbania si sono incontrati i Sig. Rag. Sandro Invernizzi, Dott Andrea Gelpi. Dott. Marcello Pontiggia in rappresentanza della Ditta SIMCO Srl

e

le Rappresentanze Sindacali Aziendali nelle persone delle Sigg.re Parisi Rosangela e Uccelli Viviana della ditta medesima assistite dalle Organizzazioni Sindacali Filcams CGIL Fisascat CISL Uiltucs UIL del VCO rispettivamente nelle persone dei Sig. Tettamanti Franco, Briguccia Umberto, Gallina Angelo.

per discutere della vertenza aperta da queste ultime riferite ai negozi SIMCO della provincia di Verbania.

premesso che:
- le parti nell' auspicare una sempre maggiore presenza della società' sul territorio locale mediante il consolidamento e sviluppo delle unita' esistenti;
- considerata la specificita' della situazione dei Punti vendita in provincia di Verbania , caratterizzata da una attività fortemente influenzata dai flussi e stagionalita' turistiche;
- considerati gli impegni della societa' per il rilancio dell' immagine dei Punti Vendita locali, in particolare attraverso un attenzione accentuata al soddisfacimento delle necessita' del cliente ed ai flussi turistici, con i conseguenti positivi effetti sui livelli occupazionali

- nell' ottica di un consolidamento di positive relazioni sindacali ed al fine di garantire nel tempo lo sviluppo coerente di queste e degli assetti contrattuali conseguenti dei Punti vendita dislocati sul territorio della Provincia di Verbania;

si conviene quanto segue:

CALENDARIO ANNUO

Viene confermato che, con effetto dal 1.1.96, come previsto dall' art. 31 del vigente CCNL, si dara' pratic attuazione al regime di 38 ore settimanali. I permessi individuali residuali verranno goduti nel periodo di minc intensita' lavorativa nel periodo gennaio/novembre di ciascun anno.
L' azienda fissera' in sede locale gli orari di lavoro armonizzando le istanze del personale con le esigenze dell azienda.
Gli stessi orari verranno comunicati preventivamente alle RSA le quali segnaleranno eventuali casi meritevoli c attenzione.

LAVORO DOMENICALE

Richiamate le normative di legge in materia di deroghe festive e conseguente lavoro domenicale, e' data facolta' all azienda di chiamare i lavoratori a prestare la propria attivita' lavorativa in occasione delle domeniche e festivita infrasettimanali .
Le parti confermano la volontarieta' de i lavoratori al lavoro domenicale. Le OOSS confermano l'impegno determinare una presenza lavorativa tale da non vanificare il presente accordo in materia di lavoro per apertur straordinarie (domenicali e quant'altro)

In tale occasioni verra' corrisposta per ogni ora lavorata una maggiorazione, comprensiva del trattamento previsto da CCNL cosi articolata :

dal 1.1.1996: 60% dal 1.1.1997: 67% dal 1.1.1998: 75% dal 1.1 1999:80%

DIFFERENZE CASSA

Al fine di ridurre il contenzioso relativo ai provvedimenti sulla questione, si conviene che nel caso si verifichino differenze cassa nel corso dell' anno di calendario, l' azienda potra' adottare i seguenti provvedimenti.

le prime n. 3 differenze cassa	:	biasimo verbale
le successive n. 3 " "	:	biasimo scritto
le successive n. 3 " "	:	multa ore 1
le successive n. 3 " "	:	multa ore 2
per le successive:	:	multa ore 4

I provvedimenti per differenza cassa non costituiscono precedente in materia disciplinare previsto dal CCNL, ed e' fatta
salva la possibilita' del lavoratore di ricorrere a quanto previsto dal l' art. 7 legge 300/70.

PREMIO AZIENDALE

Richiamate le premesse del presente accordo,
Considerata l' opportunita' di determinare un premio aziendale strettamente commisurato ai risultati conseguiti dai Punti vendita operanti in Provincia di Verbania ed al fine di garantire il proseguimento dello sviluppo della societa' sull' area di Verbania, in armonia con i criteri di produttivita' ed efficienza, individuati quale elemento fondante di qualsiasi contrattazione aziendale dal vigente CCNL si conviene l' istituzione di un premio aziendale cosi definito:

- 1995: Per il personale in forza alla data odierna, erogazione in cifra fissa di £. 1.000.000, di cui 500.000 sono gia' state erogate nel mese di giugno 1995, e le restanti £.500.000 ,con lo stipendio di Dicembre 1995. Tale cifra viene riproporzionata per il personale part-time e/o assunto nel corso dell' anno. Per il personale cessata alla data odierna, nulla e' dovuto.

In sostituzione e a completo assorbimento di qualsiasi altra erogazione effettuata negli anni passati
in modo continuato e/o ripetuto , a tale titolo viene istituito il premio aziendale secondo le seguenti modalita':

dal 1.1.1996 £. 60.000 lorde mensili, erogate per 14 mensilita' ed incidenti sul solo TFR.
dal 1.1.1997 £. 80.000 lorde mensili erogate per 14 mensilita' ed incidenti sul solo TFR
dal 1.1.1998 £. 100.000 lorde mensili erogate per 14 mensilita' ,ed incidenti sul solo TFR
dal 1.1.1999 £. 140.000 lorde mensili erogate per 14 mensilita ed incidenti sul solo TFR

Le cifre sopraripportate si intendono riproporzionate per il personale part-time.

Tale premio verra' maturato e corrisposto per il personale assunto con contratto di formazione e lavoro o apprendistato secondo le seguenti modalita:
- 50% dopo 1 anno di anzianita' di servizio;
- 100% dopo 2 anni di anzianita' di servizio .

Per il solo 1996 viene prevista l'erogazione delle cifra una tantum di £ 150.000 lorde con la 13' mensilita 1996
Tale cifra' sara' riproporzionata per il personale part-time o assunto in corso d' anno in rapporto ai mesi lavorati.

Validita' e durata

Il presente accordo avra' validita' a tutto il 31.12.1999 e si intendera' rinnovato di anno in anno ove non sia data disdetta da una delle parti con raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza.

NOTA A VERBALE

Ove la societa' procedesse alla fusione delle attivita' in essere nei Punti vendita di Verbania nella societa' capogruppo, quanto previsto nel presente accordo avra' piena validita' secondo le modalita', gli importi e le scadenze qui definite, in considerazione delle particolarita' della situazione dei P.V. in questione- prevalendo il presente accordo sino alla sua scadenza - per volonta' delle parti - su qualsiasi accordo in essere al momento della fusione nella societa' capogruppo incorporante .

LETTO CONFERMATO SOTTOSCRITTO

L'AZIENDA

LE OO.SS.

LE R.S.A.